

# Trasferimento dei beni culturali

## 1. Basi giuridiche

- Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali ([RS 0.444.1](#))
- Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (legge sul trasferimento dei beni culturali; LTBC, [RS 444.1](#))
- Ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (ordinanza sul trasferimento dei beni culturali; OTBC, [RS 444.11](#)).

## 2. Bene culturale

Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'[articolo 1 della Convenzione UNESCO](#) del 1970.

L'Ufficio federale della cultura (UFC) mette a disposizione mezzi ausiliari per riconoscere i beni culturali:

- [Lista di controllo](#) "Beni culturali"
- [FAQ – Domande frequenti sull'applicazione della LTBC](#).

## 3. Obbligo del permesso

- Importazione (compresi l'ammissione temporanea e il deposito) e transito

Chi intende importare in Svizzera o far transitare in Svizzera dei beni culturali che sono oggetto di una convenzione ai sensi dell'**articolo 7 LTBC** ([RS 444.1](#)) deve provare alle autorità doganali che le disposizioni d'esportazione dello Stato contraente sono rispettate. Se lo Stato contraente richiede un'autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali.

Convenzioni veggasi [link dell'UFC](#).

- Esportazione

Alcuni beni culturali nel possesso della Confederazione sono iscritti [nell'Elenco](#) TBC.

Per questi beni culturali **l'esportazione definitiva dalla Svizzera è vietata**.

Chi desidera **esportare temporaneamente** un bene culturale iscritto necessita **un permesso** da parte dell'UFC, il quale deve essere presentato alle autorità doganali.

L'UFC non rilascia alcuna autorizzazione per l'esportazione d'altri beni culturali.

## 4. Dichiarazione doganale

Chi intende importare, far transitare o esportare beni culturali deve fornire nella dichiarazione doganale:

- indicazioni sul tipo di bene culturale e
- dati il più possibile precisi sul luogo di produzione oppure, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologiche o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.

Chi intende importare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale se l'esportazione di un bene culturale da uno Stato contraente, giusta la legislazione di questo Stato, è soggetta o meno ad un permesso. Per i beni culturali delle voci 9701 a 9706, tale indicazione verrà eseguita scegliendo il numero convenzionale corrispondente (911, 912, 913). Per i beni culturali delle altre voci di tariffa soggetti ad un permesso si dovrà completare in modo conforme il testo della designazione della merce.

Nella dichiarazione doganale e-dec, tutti i beni culturali vanno indicati con il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 026.

Chi intende far transitare un bene culturale è tenuto a menzionare se l'esportazione di un tale bene è soggetta ad un'autorizzazione giusta la legislazione di questo Stato o meno.

## **5. Stati contraenti**

Per Stati contraenti (o partecipanti) s'intendono gli Stati che hanno ratificato la convenzione UNESCO del 1970 ([elenco degli Stati alla fine della convenzione](#)).